



TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile

Il GOT

letto l'art. 221, co. 4, DL 34/2020, conv. nella L. 77/2020, nel quale si prevede, in ragione delle esigenze connesse all'epidemia da Covid-19, che, fino al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato dall'art. 1, co. 3, del DL 125/2020), "il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni";

ritenuto che, nella situazione attuale, caratterizzata dalla perdurante diffusività dei contagi, sia in generale da preferire per la celebrazione dell'udienza – salvi casi limitati di cause in cui la trattazione in presenza sia o processualmente necessaria o particolarmente opportuna ai fini della decisione – la trattazione sostitutiva mediante note scritte, in quanto modalità che, nello spirito della normativa speciale sull'emergenza epidemiologica, mira a evitare o quanto meno a contenere gli spostamenti per raggiungere i palazzi di giustizia e la concentrazione delle persone al loro interno;

rilevato che all'udienza del 26.11.2020 saranno chiamate complessivamente 28 cause, tra cui le 18 di seguito indicate – alla luce della specie, natura, oggetto e fase processuale – non richiedono né rendono particolarmente opportuna la presenza di soggetti diversi dai Difensori per l'effettività del contraddittorio, la cui eventuale lesione in concreto, in conseguenza delle presenti disposizioni sulle modalità di trattazione non in presenza, dovrà essere, se del caso, specificamente dedotta dal Difensore nella prima difesa successiva: R.G. n. 8914/2017, 2698/2015, 3163/2015, 6903/2015, 7803/2015, 259/2016, 1340/2016, 4422/2016, 5939/2016, 4186/2017, 1020/2018, 2857/2018, 3490/2019, 4086/2019, 4464/2019, 4549/2019, 7555/2019, 4049/2020;

ritenuto, dunque, di dover provvedere alla trattazione scritta delle suindicate 18 cause, al fine di contingentare l'accesso agli uffici giudiziari;

atteso che, per le restanti cause, è confermata la trattazione in presenza ad orari scaglionati per evitare assembramenti nell'aula la cui capienza è di poche persone comunque munite di adeguati dispositivi di protezione individuale;

P.Q.M.

DISPONE che, all'udienza già fissata, le suindicate cause siano trattate esclusivamente mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, secondo quanto di seguito specificato:

1. la comparizione delle parti è figurata e si realizza con il deposito telematico di note di trattazione scritta; sono escluse la presenza fisica dei Difensori e la trattazione orale;
2. le note di trattazione hanno la funzione di sostituire le deduzioni del verbale di udienza e possono essere formulate con le seguenti modalità: a) congiuntamente dai Difensori di tutte le parti costituite (opzione principale); b) disgiuntamente dai Difensori delle parti costituite (opzione residuale, salvo, in tal caso, il potere del Giudice di concedere un termine per note di replica, ove necessario a garantire il contraddittorio su una specifica questione);
3. il contenuto delle note scritte, da redigere comunque con criteri di concisione, sinteticità e

inerenza, dev'essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per la fase di riferimento; le note pertanto devono contenere l'indicazione: a) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; b) del numero del procedimento; c) della data dell'udienza; d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; e) delle istanze e conclusioni sulle quali ciascuna parte chiede che il Giudice si pronunci in esito all'udienza;

4. i **termini** entro i quali le parti provvedono al deposito telematico delle brevi note scritte sono:
 - a. in caso di trattazione formulate sia congiuntamente sia disgiuntamente, sino a cinque giorni prima dell'udienza;
 - b. la parte che si costituisca successivamente alla scadenza di tale termine (e comunque fino alle ore 09,30 del giorno dell'udienza: condizione che il Giudice riterrà realizzata solo nel caso di regolare costituzione depositata e accettata telematicamente dalla Cancelleria entro l'ora predetta), dovrà depositare, oltre alla comparsa di costituzione e ai relativi allegati, le proprie note di trattazione scritta, fermo restando il potere del Giudice di rinviare la trattazione per le controdeduzioni delle altre parti, salvo che queste non abbiano espressamente richiesto, con le proprie note di trattazione scritta, che il Giudice provveda in ogni caso senza differimento per eventuali controdeduzioni;
5. il **mancato deposito** telematico delle note di trattazione scritta di tutte le parti, completo della relativa accettazione della Cancelleria, che in ogni caso verrà verificato alle ore 09,30 del giorno dell'udienza, equivale a non comparizione, con le conseguenze che il codice di rito vi collega, salvo l'accertamento della regolare comunicazione del presente decreto;
6. a decorrere dal giorno dell'udienza, il Giudice, senza adottare formalmente alcuna riserva, emette fuori udienza il **provvedimento**, dando atto, preliminarmente, della modalità speciale di trattazione;
7. laddove la causa sia chiamata per la precisazione delle conclusioni e la **decisione ex art. 281 sexies** c.p.c., sempreché che il Giudice non ritenga l'opportunità del differimento della decisione per esigenze del ruolo o di effettività del contraddittorio, la sentenza si avrà per letta in udienza mediante il deposito telematico; nel caso non sia stato preventivamente concesso, all'atto del rinvio per la discussione orale *ex art. 281 sexies* c.p.c., alcun termine per note conclusive, con il presente decreto deve intendersi concesso a ciascuna parte costituita termine fino al 10° giorno anteriore all'udienza per il deposito telematico di note conclusive, cui dovrà comunque seguire il deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza nei modi e nei termini di cui ai nn. 3-4 che precedono;
8. i Difensori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea (ove disponibili), nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
9. è facoltà delle parti chiedere la trattazione in presenza con istanza da proporsi nei cinque giorni successivi alla comunicazione del presente decreto.


DISPONE, in ordine ai residui procedimenti (n. 10), che la trattazione avvenga "in presenza" secondo le seguenti fasce, invitando i Difensori e ausiliari del giudice al rispetto degli orari indicati e alla rigida osservanza delle norme sanitarie vigenti:

- dalle ore 09:15 alle ore 09:45, i procedimenti R.G. n. 698/2019, 2526/2019, 6512/2019;
- dalle ore 09:45 alle ore 10:15, i procedimenti R.G. n. 926/2020, 1086/2020, 1715/2020;
- dalle ore 10:15 alle ore 10:45, i procedimenti R.G. n. 4126/2020, 4642/2020, 4651/2020, 4654/2020;

Atteso il blocco temporaneo del sistema informatico SICID, manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, quale modalità alternativa di comunicazione.

Foggia, 16.11.2020

Il GOT - *Luisa Triggiani*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luisa Triggiani', written in a cursive style.